



NEWS

Dallo Studio Amato di Roma 9 gennaio 2020

Novità del DL Fiscale 2020 3/5

DL 26 ottobre 2019 n. 124, convertito nella L. 19 dicembre 2019 n. 157.

La **terza** di **cinque** schede dedicate al decreto Fiscale di fine anno, per approfondimenti visita nel nostro sito nella **Divisione Aggiornamento** la **Sezione Veicoli Informativi** e clicca sulla **Zanzara Fiscale n. 1 del 2020**.

Nuove scadenze per i 730

L'art. 16-bis, ha fissato al **30 settembre** il termine ultimo per la presentazione del **730**. In pratica non c'è più un termine fisso ma mobile, con una scadenza finale.

Stabilita poi la nuova scaletta per la presentazione del modello 730 da parte degli intermediari, confermato il termine del 10 novembre per la presentazione di eventuali dichiarazioni integrative:

| | |
|-----------|--|
| a) | 15 giugno per le dichiarazioni presentate dal contribuente entro il 31 maggio; |
| b) | 29 giugno per le dichiarazioni presentate dal contribuente dal 1° al 20 giugno; |
| c) | 23 luglio per le dichiarazioni presentate dal contribuente dal 21 giugno al 15 luglio; |
| d) | 15 settembre per le dichiarazioni presentate dal contribuente dal 16 luglio al 31 agosto; |
| e) | 30 settembre per le dichiarazioni presentate dal contribuente dal 1° al 30 settembre. |

Stessi termini per l'elaborazione delle dichiarazioni da parte dei sostituti d'imposta

Bollo sulle fatture elettroniche

L'art. 17, conferma che è l'AE a dover rendere nota l'imposta dovuta rendendola nota nell'area riservata dei soggetti passivi che potranno adempiere al versamento di quanto dovuto mediante il servizio presente nella loro area riservata oppure mediante il modello F24 predisposto dall'Agenzia. Al fine di semplificare e ridurre gli adempimenti dei contribuenti, **nel caso in cui gli importi dovuti non superino la soglia annua di 1.000 euro**, l'obbligo di versamento dell'imposta di bollo sulle fatture elettroniche può essere assolto con due versamenti aventi cadenza semestrale, da effettuare rispettivamente entro il 16 giugno ed entro il 16 dicembre di ciascun anno.

Ritenute e compensazioni in appalti e subappalti – Estensione del reverse charge per somministrazione di manodopera

L'art. 4, riformulato dal Parlamento, ha eliminata la responsabilità solidale del committente per le ritenute fiscali. **Le disposizioni in argomento si applicheranno solamente agli appalti superiori a 200.000 euro e solo alle imprese che non risultino in regola con i versamenti prima dell'avvio dell'appalto.** Sono interessati tutti i committenti residenti sostituti d'imposta (esclusi dunque i condomini).

In dettaglio è stato aggiunto l'art. 17-bis nel D.Lgs. 241/1997 a fronte del quale il committente che affidi uno o più servizi di importo complessivo annuo a un'impresa, di importo complessivo annuo superiore a 200.000 euro e che prevedano un prevalente utilizzo di manodopera dovrà ottenere dall'impresa appaltatrice (e dalle subappaltatrici) la copia delle deleghe di pagamento relative al pagamento delle ritenute fiscali. Per questo le imprese dovranno effettuare il versamento delle ritenute con distinte deleghe per ciascun committente, senza possibilità di compensazione.

Pertanto le imprese interessate **dovranno trasmettere, entro cinque giorni**, al committente:

le deleghe;

elenco nominativo di tutti i lavoratori identificati mediante codice fiscale, impiegati direttamente nell'esecuzione dei lavori con il dettaglio delle ore lavorate da ciascuno;

l'ammontare della retribuzione corrisposta al dipendente collegata alla prestazione;

il dettaglio delle ritenute fiscali eseguite nel mese precedente nei confronti di detto lavoratore, con separata indicazione di quelle relative alla prestazione affidata dal committente.

Nel caso questi obblighi vengano disattesi le imprese appaltatrici dovranno sospendere il pagamento dei corrispettivi maturati fino al 20% del valore complessivo oppure per un importo pari a quello delle ritenute non versate **dandone comunicazione, entro novanta giorni, all'AE.**

Clausola esimente per le imprese in regola che presentano al committente una certificazione che attesti l'affidabilità, poiché:

risultino in attività da almeno tre anni, siano in regola con gli obblighi dichiarativi e abbiano eseguito nel corso dei periodi d'imposta cui si riferiscono le dichiarazioni dei redditi presentate nell'ultimo triennio complessivi versamenti registrati nel conto fiscale per un importo non inferiore al 10 per cento dell'ammontare dei ricavi o compensi dichiarati;

non abbiano iscrizioni a ruolo o accertamenti esecutivi affidati agli agenti della riscossione relativi a tributi e contributi previdenziali per importi superiori a 50.000 euro

per i quali siano ancora dovuti pagamenti o per i quali non siano stati accordati provvedimenti di sospensione

Tale certificazione è messa a disposizione delle imprese dall'Ae ed ha validità di quattro mesi. In materia si attende, entro 90 giorni, un Provvedimento del direttore dell'AE.

In ogni caso, in deroga alla disposizione sulla compensazione, per le imprese appaltatrici o affidatarie e le imprese è esclusa la facoltà di utilizzare i crediti d'imposta per il pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi assicurativi obbligatori, maturati in relazione ai dipendenti nel corso di durata del contratto. Il divieto opera sulle retribuzioni erogate al personale direttamente impiegato nell'esecuzione delle opere o dei servizi affidati. Sono escluse dal divieto di compensazione le imprese in regola.

Le norme introdotte con il nuovo art. 17-bis, si applicano a partire **dal 1° gennaio 2020**.

L'articolo 4 dispone anche che il regime del reverse charge si applica anche ai contratti di sola somministrazione di manodopera.

